SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 111**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 maggio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elenco delle ditte produttrici di mangimi per la vendita, per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, contenenti integratori ed integratori medicati, aggiornato al 30 dicembre 1992.

Elenco delle ditte produttrici di mangimi per esclusivo consumo aziendale contenenti integratori ed integratori medicati, aggiornato al 30 dicembre 1992.

93A2832-93A2833

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 1993.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 1993 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di marzo 1993;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 4 del decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro 27 aprile 1990 concernente disposizioni in materia valutaria, attualmente rilevato nei termini di cui all'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 e dal decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992, per il mese di marzo 1993, è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.593,187
Marco tedesco	»	967,597
Franco francese	»	284,771
Fiorino olandese	»	860,762
Franco belga	»	46,976
Lira sterlina	Lit.	2.327,870
Lira irlandese	»	2.351,329
Corona danese	»	251,941
Dracma greca	»	7,136
E.C.U.	»	1.877,197
Dollaro canadese	»	1.277,716
Yen giapponese	»	13,620
Franco svizzero	»	1.048,526
Scellino austriaco	»	137,515
Corona norvegese	»	227,543
Corona svedese	»	205,956
Marco finlandese	»	266,666
Escudo portoghese	»	10,467
Peseta spagnola	»	13,538
Dollaro australiano	»	1.128,051

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 marzo 1993, è accertato, per il mese di marzo 1993, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	23,625
Albania:		
Lek	»	14,586
Algeria:		
Dinaro algerino	»	70,096
Angola:		
Kwanza	»	0,234
Antille olandesi:		
Fiorini Antille olandesi	»	730,156
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	431,850
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.603,757
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	896,396
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.603,110

Paese / Valuta		
Bahrain: Dinaro Bahrain	Lit.	4.258,515
Bangladesh: Taka	»	41,188
Barbados: Dollaro Barbados	»	797,728
Belize: Dollaro Belize	»	802,259
Bermude: Dollaro Bermude	»	1.603,110
Bhutan: Rupia Bhutan	»	51,274
Birmania: Kyat	»	247,469
Bolivia: Boliviano	»	385,709
Botswana: Pula	»	682,812
Brasile: Cruzeiro	»	0,068
Brunei: Dollaro Brunei	»	975,779
Bulgaria: Leva	»	61,901
Burundi: Franco Burundi	»	6,723
C.S.I.: Rublo Russia (M)	»	2,410
C.S.I.: Rublo Russia (U)	»	2.777,541
Cambogia: Riel	»	0,612
Capoverde: Escudo Capoverde	»	21,622
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	594,296
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.887,573
Cile: Peso cileno	»	4,122
Cina: Renmimbi	»	280,287
Cipro: Lira cipriota	»	3.240,338
Colombia: Peso colombiano	»	1,904
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	5,740
Corea del Nord: Won	Lit.	746,329
Corea del Sud: Won	»	2,022
Costa Rica: Colon costaricano	»	11,608
Croazia: Dinaro Croazia	»	1,130
Cuba: Peso cubano	»	2.118,422
Dominicana: Peso dominicano	»	123,424
Ecuador: Sucre	»	0,859
Egitto: Lira egiziana	»	483,703
El Salvador: Colon salvadoregno	»	183,271
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	436,357
Estonia: Corona Estonia	»	121,816
Etiopia: Birr	»	324,222
Falkland Is.: Sterline Falkland	»	2.344.984
Fiji Is.: Dollari Fiji	»	1.037,779
Filippine: Peso filippino	»	64,353
Gambia: Dalasi	»	188,767
Ghana: Cedi	»	2,678
Giamaica: Dollaro giamaicano	»	72,701
Gibilterra: Sterline Gibilterra	»	2.344,984
Gibuti: Franco Gibuti	»	9,133
Giordania: Dinaro giordano	»	2.323,007
Guatemala: Quetzal	»	288,999
Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau	»	0,320
Guinea Conakry: Franco Guinea	»	1,975
Guyana: Dollaro Guyana	»	12,734

Paese / Valuta		
Haiti:		
Gourde	Lit.	133,709
Honduras:		
Lempira	»	271,491
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	207,287
India:		
Rupia indiana	»	51,274
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,773
Iran:		
Rial iraniano	»	23,760
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.950,277
Islanda:		
Corona islandese	»	24,645
Israele:		
Shekel	»	573,603
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	2,139
Kenya:		
Scellino keniota	»	31,729
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.234,686
Laos:		
Nuovo Kip	»	2,228
Lesotho:		
Maluti	»	502,486
Libano:		
Lira libanese	»	0,917
Liberia:		
Dollaro liberian	»	1.603,110
Libia:		
Dinaro libico	»	5.420,451
Macao:		
Pataca	»	200,810
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,869
Malawi:		
Kwacha	»	366,390
Malaysia:		
Ringgit	»	617,529
Maldive:		
Rufiyaa	»	133,989
Malta:		
Lira maltese	»	4.349,324
Marocco:		
Dirham Marocco	Lit.	187,992
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,619
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	92,240
Messico:		
Nuovo Peso Messico	»	515,559
Mongolia:		
Tugrik	»	10,696
Mozambico:		
Metical	»	0,580
Nepal:		
Rupia nepalese	»	34,843
Nicaragua:		
Cordoba	»	266,109
Nigeria:		
Naira	»	57,845
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	849,857
Oman:		
Rial Oman	»	4.169,354
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	60,562
Panama:		
Balboa	»	1.603,110
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.644,465
Paraguay:		
Guarani	»	0,939
Perù:		
New Sol	»	876,667
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,896
Polonia:		
Zloty	»	0,096
Qatar:		
Riyal Qatar	»	440,907
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	55,505
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	55,505
Romania:		
Leu	»	2,714
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,112
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	505,658
Samoa:		
W Samoa Taia	»	627,283

Sant. Elena:		
Sant. Elena	Lit.	2.344,984
São Tomé:		
Dobra	»	6,685
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	307,973
Sierra Leone:		
Leone	»	2,971
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	975,779
Siria:		
Lira siriana	»	76,405
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	15,142
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,612
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	34,219
Sud Africa:		
Rand	»	502,486
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	160,451
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	898,909
Swaziland:		
Lilangeni Swaziland	»	502,486
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	61,472
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	4,677
Thailandia:		
Baht	»	63,125
Tonga Isola:		
Tonga Isola	»	1.131,577
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	377,202
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.596,958
Turchia:		
Lira turca	»	0,170
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,316
Ungheria:		
Forint	»	18,593
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	441,651
Vanuatu:		
Vanuatu Vatu	Lit.	13,325
Venezuela:		
Bolivar	»	18,880
Vietnam:		
Dong	»	0,153
Yemen Meridionale:		
Dinaro Yemen	»	3.450,158
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	97,243
Zaire:		
Zaire	»	0,001
Zambia:		
Kwacha	»	3,526
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	244,884

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1993

p. *Il Ministro:* DE LUCA

93A2861

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 aprile 1993.

Sostituzione del presidente della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi degli alimenti per il bestiame.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1989 con il quale è stata nominata la commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione alimenti per il bestiame;

Considerata la necessità di sostituire nella carica di presidente della citata sottocommissione, il prof. Pietro Mazziotti di Celso, posto in quiescenza per limiti di età, con il prof. Gianfranco Piva, direttore dell'istituto di scienze della nutrizione della facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, già membro della sottocommissione stessa;

Decreta:

Il prof. Gianfrancó Piva, direttore dell'istituto di scienze della nutrizione della facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, già membro della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, sottocommissione alimenti per il bestiame, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1989, è nominato presidente della predetta sottocommissione, in sostituzione del prof. Pietro Mazziotti di Celso, collocato a riposo per limiti di età.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1993

Il Ministro: DIANA

93A2851

DECRETO 11 maggio 1993.

Sostituzione del commissario governativo della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina dei subcommissari.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1991, n. 22833, con il quale i signori dott. Giorgio Cigliana, professore Agostino Gambino e dott. Pompeo Locatelli sono stati nominati commissari governativi, incaricati della gestione commissariale della Federazione italiana dei consorzi agrari, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale n. 25715 in data 1° ottobre 1991, con il quale è stato determinato l'emolumento mensile da corrispondere ai menzionati commissari governativi sino al 1° giugno 1992;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1992, n. 23622, con il quale i suindicati commissari governativi sono cessati dall'incarico loro conferito, con effetto dal 15 giugno 1992 ed il dott. Mario Piovano è stato nominato commissario governativo della citata Federazione, a decorrere dal 15 giugno 1992 e fino al 31 dicembre 1993;

Visto il decreto ministeriale n. 23688 dell'11 giugno 1992, con il quale è stata stabilita sino al 15 giugno 1992, la corresponsione dell'emolumento dovuto ai signori prof. Gambino e dott. Locatelli e sino al 30 settembre 1992 al dott. Cigliana ed è stato determinato l'emolumento mensile lordo spettante al dott. Piovano, a decorrere dal 15 giugno 1992;

Considerato che il dott. Piovano con lettera del 3 maggio 1993 ha rimesso il mandato ricevuto con il menzionato decreto ministeriale n. 23622 del 9 giugno 1992;

Rilevata, nel quadro della procedura di concordato preventivo in essere presso il tribunale di Roma, la necessità della continuazione delle funzioni di commissario governativo per la gestione commissariale della suindicata Federazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il commissario governativo dott. Mario Piovano cessa dall'incarico conferitogli con decreto ministeriale n. 23622 del 9 giugno 1992.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data e fino al 31 dicembre 1994, l'avv. prof. Stefano D'Ercole, nato a Lecce il 15 gennaio 1947, è nominato commissario governativo della Federazione italiana dei consorzi agrari. Allo stesso sono conferiti i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo e, limitatamente all'approvazione del bilancio 1993, quelli dell'assemblea ordinaria dei soci, sotto la condizione di cui al secondo comma dell'art. 2543 del codice civile.

Il commissario dovrà sottoporre alla preventiva approvazione di questo Ministero ogni eventuale atto di disposizione e provvedere, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui al primo comma, numeri 2 e 3, dell'art. 2364 del codice civile.

Art. 3.

L'avv. Leonardo Di Brina, nato a Carpino (Foggia) il 2 gennaio 1949 e l'avv. Gianluca Brancadoro, nato a Napoli l'8 settembre 1956, sono nominati subcommissari governativi della Federazione italiana dei consorzi agrari, con il compito di coadiuvare il commissario nello svolgimento dell'incarico di cui al presente decreto.

Art. 4.

Al commissario governativo verrà corrisposto l'emolumento mensile lordo già stabilito dall'art. 3 del summenzionato decreto ministeriale 11 giugno 1992, n. 23688, con la riduzione di un terzo.

I subcommissari riceveranno ciascuno un compenso mensile lordo di L. 5.000.000.

Roma, 11 maggio 1993

Il Ministro: DIANA

93A2874

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 maggio 1993.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 dedicate alla celebrazione dell'anno oraziano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 160499 del 15 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1993, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 312, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500 dedicate alla celebrazione dell'anno oraziano;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 500 dedicate alla celebrazione dell'anno oraziano — entro il 31 agosto 1993 — direttamente presso la Sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001, intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica», piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette:

Prezzo di vendita al pubblico IVA e spedizioni incluse, per acquisti unitari di monete		Versione ordinaria F d C		Versione Proof.
—		—		—
a) da 1 a 1500.	L.	27.000	L.	53.000
b) da 1501 a 3000. . . .	»	26.600	»	52.200
c) da 3001 e oltre	»	26.200	»	51.400

Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1993
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 161

93A2888

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

DELIBERAZIONE 7 aprile 1993.

Piano quinquennale degli interporti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

Vista la legge istitutiva 4 giugno 1991, n. 186;

Visti il piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 5 maggio 1986, e l'aggiornamento del piano medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 novembre 1992;

Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente «Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità»;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante «Disposizioni in materia di trasporti», che all'art. 9 istituisce, presso il Ministero dei trasporti, un fondo finalizzato all'impostazione ed all'elaborazione di un piano funzionale triennale, attuativo delle scelte del piano generale dei trasporti;

Visto lo schema del piano quinquennale degli interporti edizione aprile 1991;

Viste la propria delibera del 31 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992, con la quale lo schema suddetto è stato approvato quale atto programmatico-quadro con le modifiche ed integrazioni apportate in sede di discussione, e la propria delibera del 18 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1992, con la quale sono state apportate — tra l'altro — ulteriori modifiche allo schema suddetto;

Vista la propria delibera del 31 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992, con la quale è stato approvato il programma delle analisi e degli studi preordinati al piano funzionale triennale di cui al citato art. 9 della legge n. 385/1990;

Visti i pareri resi dalle commissioni permanenti delle Camere il 7 ottobre 1992 in ordine al menzionato schema di piano interporti e nei quali, tra l'altro, si evidenzia l'opportunità di valutare possibili localizzazioni di interporti nell'area romana;

Visto il decreto-legge concernente «riforme urgenti per l'accelerazione degli investimenti e per il sostegno dell'occupazione », adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 aprile 1993 ed in corso di pubblicazione;

Preso atto che il suddetto decreto-legge, come auspicato dalle commissioni permanenti, supera la concezione di due diversi livelli di interporti cui era improntata la legge n. 240/1990 e demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di provvedere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, al conseguente adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla richiamata legge n. 240, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi;

Preso atto altresì che, a seguito della soppressione della distinzione tra due livelli di interporti, sono da considerare superati i punti 2 e 3 della citata delibera del 31 marzo 1992, concernente l'approvazione dello schema di piano degli interporti;

Considerato che, affinché gli interporti possano svolgere un efficace ruolo di riequilibrio nel trasporto merci, è indispensabile che negli interporti medesimi sia previsto un insieme organico di servizi tra loro integrati e uniformati secondo un concetto di rete logistica, con particolare riferimento alle tecnologie telematiche attualmente a disposizione;

Rilevata l'opportunità di ricomprendere in una direttiva globale anche i criteri tecnici guida in vista dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dal richiamato decreto-legge;

Ritenuto che gli studi inclusi nel programma approvato con la citata delibera del 31 marzo 1992 e concernenti la determinazione degli standard di infrastrutture e servizi per la creazione di una rete logistica debbano collocarsi nella prospettiva di cui sopra;

Delibera:

1. Un interporto, secondo la definizione che del medesimo reca l'art. 1 della legge n. 240/1990, è considerato di rilevanza nazionale qualora risponda alle seguenti condizioni:

a) le funzioni e i servizi insediati nell'interporto dovranno corrispondere, fin dalla fase iniziale di messa in servizio dell'impianto, almeno a quelli individuati come minimi nell'elaborato tecnico allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante, e dovranno essere predisposti, ove possibile, per il funzionamento nell'ambito di una rete logistica nazionale; in particolare occorre che siano previsti gli impianti base per l'esercizio del trasporto combinato e la movimentazione dei containers, nonché le sedi degli operatori del trasporto e della logistica, e che siano individuate tutte le aree necessarie alla sosta e alla mobilità dei veicoli stradali e ferroviari;

b) le aree sulle quali è programmato l'insediamento dell'interporto dovranno essere libere da vincoli e destinate, negli strumenti urbanistici vigenti del comune interessato (o dei comuni interessati), ad attività terziarie e di servizi o di altre attività comunque compatibili con l'insediamento interportuale;

c) l'interporto, nella dimensione proposta, dovrà essere economicamente compatibile con il bacino di traffico di gravitazione, dal punto di vista delle funzioni e dei servizi insediati e dal punto di vista della domanda acquisibile, anche tenendo conto di eventuali altri impianti analoghi presenti o progettati nella stessa zona di gravitazione del traffico: la domanda su cui è dimensionato l'interporto deve essere sufficiente a garantire l'investimento sul piano finanziario ed avere caratteristiche merceologiche specifiche per l'intermodalità;

d) l'interporto dovrà essere attrattivo nei confronti degli operatori del settore; dovrà essere quindi prevista la presenza di infrastrutture ferroviarie intermodali della S.p.a. Ferrovie dello Stato o di sua partecipata ovvero di altro vettore ferroviario e dovrà essere accertata l'esistenza di spedizionieri e/o vettori disponibili a trasferire la loro attività nell'interporto;

e) l'interporto dovrà essere inserito nel piano regionale dei trasporti.

2. Gli interporti indicati all'art. 9 della legge n. 240/1990, che beneficiano dei fondi di cui all'art. 6 della medesima legge nella misura stabilita con decreto del Ministro dei trasporti 2 aprile 1992, n. 368/50/240/1, giuste convenzioni firmate il 16 aprile 1992, dovranno adeguarsi alla presente direttiva, ma non potranno comunque usufruire di ulteriori quote delle attuali disponibilità finanziarie.

Per gli interporti non inclusi nell'art. 9 della legge n. 240/1990 sarà condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere al finanziamento dello Stato, a valere sulle risorse di cui all'art. 6 della legge stessa e su eventuali ulteriori risorse recate da provvedimenti legislativi di settore, prevedere nel progetto, anche se relativo ad una prima fase funzionale, l'adozione dei sistemi di servizio di cui al citato elaborato tecnico.

3. Il decreto interministeriale di cui all'art. 22 del decreto-legge concernente «riforme urgenti per l'accelerazione degli investimenti e per il sostegno dell'occupazione» ed in corso di pubblicazione, oltre a definire i requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dall'art. 6 della legge n. 240/1990, stabilirà i contenuti della documentazione progettuale, da presentare a corredo delle relative istanze, in funzione dell'esigenza di realizzare a livello nazionale una rete di interporti equilibrata e coerente con i corridoi plurimodali previsti dal piano generale dei trasporti ed in modo tale da consentire, in sede di esame delle istanze, una verifica delle eventuali interferenze tra più proposte ubicate in zone limitrofe e/o interagenti.

In particolare verrà previsto che i progetti preliminari degli interporti includano le progettazioni specialistiche delle opere di prima urbanizzazione, civili, stradali, ferroviarie e impiantistiche da realizzare e siano corredati almeno dalla seguente documentazione:

a) documentazione atta a verificare l'entità del traffico assegnabile all'interporto con l'indicazione:

dei criteri e delle metodologie di stima;

delle caratteristiche merceologiche della domanda;

della verifica di compatibilità con gli analoghi insediamenti limitrofi;

della stima del traffico intermodale ferroviario generato dall'interporto con l'attestazione di attendibilità sottoscritta dalla S.p.a. Ferrovie dello Stato ovvero da altro vettore ferroviario;

delle prospettive di allacciamento alle reti nazionali di trasporto;

b) uno studio di carattere generale relativo alla realizzazione dell'intero interporto con frazionamento in fasi funzionali distinte ed autonome;

c) il piano degli investimenti suddiviso per categoria di opere e di servizi;

d) il piano finanziario relativo alla fase funzionale proposta, da cui risultino le modalità e le fonti di approvvigionamento finanziario per la realizzazione del progetto e che sia basato prevalentemente sull'autofinanziamento;

e) tutti gli elementi necessari per l'analisi costi-benefici;

f) lo studio di impatto ambientale;

g) l'impegno della S.p.a. Ferrovie dello Stato o altro vettore ferroviario a partecipare (in forma diretta o tramite sue partecipate o controllate) alla realizzazione del centro intermodale o del collegamento dell'infrastruttura con la rete ferroviaria;

h) il progetto degli impianti logistici primari, che risultino predisposti per l'allacciamento ad una rete logistica nazionale e che siano finalizzati almeno ai seguenti servizi:

sistema di incontro domanda-offerta;

sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi;

sistema di interscambio dati;

sistemi di teleprenotazione;

sistemi di informazione.

4. Il segretario di questo Comitato è incaricato di predisporre, sentiti gli enti locali interessati, uno studio in ordine a possibili localizzazioni di interporti nell'area romana.

5. Lo studio citato alla lettera *D1* dell'allegato *A* alla delibera del 31 marzo 1992, relativa all'approvazione del programma di studi ed analisi preordinati al piano funzionale triennale, è sostituito dal seguente: «determinazione degli standard per il funzionamento degli interporti in un sistema di rete logistica».

6. Il Ministro dei trasporti porterà a conoscenza di questo Comitato, prima della trasmissione alle Camere, le relazioni sull'attuazione del piano degli interporti anche in vista degli aggiornamenti del piano stesso da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 240/1990, nonché le eventuali ulteriori relazioni sullo stato di realizzazione e, successivamente, sul grado di efficienza dei singoli interporti.

Roma, 7 aprile 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

ALLEGATO

93A2862

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 30 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 587 dello statuto, relativo agli insegnamenti della scuola di specializzazione in tossicologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 587. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale nonché di tirocinio professionale guidato.

È lasciato il diritto al consiglio della scuola di specializzazione di organizzare, in accordo alle specifiche esigenze e finalità formative, la ripartizione delle ore tra l'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti e l'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, rivolta all'approfondimento del *curriculum* di studi professionali.

La frequenza nelle varie aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica:
- biologia molecolare;
- biologia e farmacologia cellulare;
- chimica farmaceutica e tossicologica molecolare I;
- biometria e statistica;
- farmacologia e farmacognosia I;
- tossicologia sperimentale I.

Sperimentale:
- immunologia ed immunochimica;
- microbiologia ed igiene;
- anatomia ed istopatologia degli stati tossici.

Monte ore elettivo.

2° Anno:

Propedeutica:
- disegno degli esperimenti;
- cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi I.

Sperimentale:
- metodiche analitiche chimico-fisiche e chimico-cliniche;
- farmacologia e farmacognosia II;
- cinetica e metabolismo in tossicologia,
- tossicologia sperimentale II.

Tecnico-applicativa:
- chimica farmaceutica e tossicologica molecolare II;
- epidemiologia;
- patologia comparata;
- tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione.

Monte ore elettivo.

3° Anno:

Sperimentale:
- tossicologia sperimentale III;
- cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi II;
- tossicologia da abuso di farmaci.

Tecnico-applicativa:
- tossicologia nutrizionale;
- legislazione;
- organizzazione di laboratori e centri di tossicologia.

Monte ore elettivo.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 26 aprile 1993

Il rettore: ROVERSI-MONACO

93A2863

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1991.

Rettifica al decreto rettorale 5 aprile 1991 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze politiche in data 26 febbraio 1990, approvata dal consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1990 e dal senato accademico in data 23 maggio 1990;

Visto il decreto rettorale n. 140 del 5 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991;

Accertato che nell'art. 33 — nell'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in scienze politiche — è stato erroneamente trascritto «storia delle istituzioni dei Paesi afro-asiatici» anziché «storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici» come risulta dal deliberato del consiglio della facoltà di scienze politiche;

Decreta:

Al decreto rettorale n. 140 del 5 aprile 1991 è apportata la seguente rettifica:

in luogo di:

Art. 33 .... *(Omissis)* ....

76) storia delle istituzioni dei Paesi afro-asiatici,

leggasi:

Art. 33 .... *(Omissis)* ....

76) storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici.

Il presente decreto di rettifica sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 25 settembre 1991

Il rettore

93A2864

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 15 aprile 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 341/1990: «Riforma degli ordinamenti didattici delle università»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, con cui è stata inserita nello statuto dell'Università degli studi di Ancona la facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la legge n. 245/1990: «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991: «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93» ed in particolare gli articoli 1 e 11;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 6 giugno 1992 relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con cui viene riportato l'elenco dei diplomi universitari attivabili nel triennio di sviluppo 1991-93;

Visto il proprio decreto n. 1303 del 29 marzo 1993 che approva la modifica statutaria intesa ad ottenere l'inserimento del titolo 5: diplomi universitari, dello art. 5.4: diplomi universitari della facolta di medicina e chirurgia e dell'art. 5.4.2: diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia;

Viste le deliberazioni degli organi accademici volte ad ottenere:

la modifica statutaria relativa all'istituzione del diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia intesa come trasformazione della scuola diretta a fini speciali e l'inserimento dell'articolato relativo;

la disattivazione progressiva del primo, secondo e terzo anno della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia (approvato con decreto rettorale del 23 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1990) con conseguente soppressione dell'art. 4.5.3: scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 4820 del 29 settembre 1992 con la quale si trasmette il parere del Consiglio universitario nazionale relativo alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in diploma universitario e con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 4.5.3 di cui al decreto rettorale del 23 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1990, relativo all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia e la denominazione: «Scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia» indicata nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali della facoltà di medicina e chirurgia — art. 4.1 del titolo 4 — si intendono soppressi in seguito alla progressiva disattivazione del primo, secondo e terzo anno di corso per consentire il completamento dei corsi da parte degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali medesima.

Art. 2.

È inserito il seguente articolo unico 5.4.2 relativo all'istituzione del diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 5.4.2 *(Diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia)*. — 1. È istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerca strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo depistage.

3. Il corso di diploma non è succettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

4. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

5. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 ore nel terzo anno.

7. Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

8. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e dev'essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti devono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

9. Gli studenti devono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

10. Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

11. Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve avere superato nelle due sessioni semestrali tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.
Gli studenti che non superino tutti gli esami e non ottengano una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

12. I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e i relativi corsi integrati (credito), ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

13. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e di seconda fascia.
Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

14. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno:

I Semestre:

Area 1 - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica;
chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II Semestre:

Area 2 - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:

istologia;
embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:

anatomia umana;
fisiologia umana;
fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II Anno:

I Semestre:

Area 3 - Fisiopatologia - visione binoculare (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfofunzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:

ortottica I;
ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:

anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
ipovisione I.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II Semestre:

Area 4 - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0).

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche I;
campimetria;
senso luminoso;
senso cromatico;
adattometria;
contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:

patologia oculare;
ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:

ortottica II;
neuroftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

III Anno:

I Semestre:

Area 5 - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:
pediatria generale;
neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:
fondamenti di neuropsichiatria;
psicologia.

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:
nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II Semestre:

Area 6 - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche II;
ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;
ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia:
farmacologia;
igiene e legislazione sanitaria.

6.3. corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:
etica professionale:
aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

15. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

16. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.
Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

17. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

18. Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Ancona, 15 aprile 1993

Il pro rettore: PACETTI

93A2854

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Viste le delibere di adeguamento, al suddetto parere, delle autorità accademiche di questo Ateneo rispettivamente del 26 ottobre 1992, 16 dicembre 1992 e 8 febbraio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Corso di laurea in scienze politiche

Art. 1.

All'elenco delle discipline indicate dal secondo comma dell'art. 40, sono aggiunte le seguenti nuove discipline:
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
sociologia dei servizi sociali;
sociologia dello sviluppo;
sociologia della famiglia;

storia del pensiero sociologico;
politica comparata;
antropologia culturale;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia delle costituzioni;
storia delle istituzioni giuridiche e politiche della Sicilia;
storia americana;
storia del Vicino e Medio Oriente;
storia dell'America latina;
storia della seconda guerra mondiale;
statistica sociale;
informatica;
lingua spagnola;
lingua russa;
lingua araba;
storia dell'Asia orientale;
istituzioni di diritto internazionale.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 30 viene soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma:

«Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno ventuno insegnamenti compresi due insegnamenti di lingua straniera biennali con esame unico finale».

Art. 3.

Nell'art. 41, relativo le propedeuticità, vengono aggiunti i seguenti nuovi commi:

e) storia moderna per storia contemporanea, storia dei movimenti sindacali, storia dei partiti e dei movimenti politici, storia del giornalismo, storia dei rapporti fra Stato e Chiesa, storia ed istituzioni dell'Europa orientale, storia dei trattati e politica internazionale, storia dell'Africa e dell'Asia orientale, storia del Mezzogiorno, storia americana, storia dell'agricoltura, storia dello sviluppo italiano dall'unità ad oggi, storia della guerra fredda, storia della seconda guerra mondiale, storia dell'America latina;

f) statistica per demografia, econometria, statistica sociale, statistica finanziaria, statistica giudiziaria.

Art. 4.

Gli articoli da 31 a 38 incluso, relativi all'istituto di scienze sociali, sono soppressi con scorrimento degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 10 marzo 1993

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

93A2865

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sotto specificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

istituzioni di matematiche;

matematica applicata.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

papirologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e bancarie

economia politica II

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A2866

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dell'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire ispezioni periodiche agli ascensori e montacarichi ad uso privato per l'anno 1993.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1993, n. 2761, è stato approvato l'elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire ispezioni periodiche agli ascensori e montacarichi ad uso privato per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 1415/1942. Gli interessati potranno prendere visione dell'elenco stesso presso i competenti uffici regionali.

93A2857

MINISTERO DEL TESORO

N. 87

Media dei titoli del 6 maggio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	99,400
» » » 21- 4-1987/94	94,125
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,975
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,300
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101,400
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,450
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,450
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,425
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,025
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,975
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,575
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,850
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	101,075
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,450
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,250
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	100,300
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,875
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,900
» » » TR 2,5% 1983/93	109,900
» » » Ind. 1- 6-1988/93	100,325
» » » » 18- 6-1986/93	99,975
» » » » 1- 7-1988/93	100,700
» » » » 17- 7-1986/93	100,075
» » » » 1- 8-1988/93	100,800
» » » » 19- 8-1986/93	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,650
» » » » 18- 9-1986/93	100,450
» » » » 1-10-1988/93	100,225
» » » » 20-10-1986/93	100,925
» » » » 1-11-1988/93	100,350
» » » » 18-11-1987/93	101,850
» » » » 19-12-1986/93	102,650
» » » » 1- 1-1989/94	100,700
» » » » 1- 2-1989/94	100,625
» » » » 1- 3-1989/94	100,700
» » » » 15- 3-1989/94	100,650
» » » » 1- 4-1989/94	100,375
» » » » 1- 9-1989/94	100,275
» » » » 1-10-1987/94	100,900
» » » » 1-11-1989/94	100,025
» » » » 1- 1-1990/95	100,150
» » » » 1- 2-1985/95	101,225
» » » » 1- 3-1985/95	99,925
» » » » 1- 3-1990/95	99,900
» » » » 1- 4-1985/95	98,625
» » » » 1- 5-1985/95	98,275
» » » » 1- 5-1990/95	99,650
» » » » 1- 6-1985/95	98,450
» » » » 1- 7-1985/95	98,525
» » » » 1- 7-1990/95	99,925
» » » » 1- 8-1985/95	98,325
» » » » 1- 9-1985/95	98,575
» » » » 1- 9-1990/95	100,025
» » » » 1-10-1985/95	98,950
» » » » 1-10-1990/95	99,800
» » » » 1-11-1985/95	99,700
» » » » 1-11-1990/95	99,750
» » » » 1-12-1985/95	101,075
» » » » 1-12-1990/95	99,900
» » » » 1- 1-1986/96	100,175
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,950
» » » » 1- 1-1991/96	99,975
» » » » 1- 2-1986/96	100,150
» » » » 1- 2-1991/96	99,875
» » » » 1- 3-1986/96	100 —
» » » » 1- 4-1986/96	98,025
» » » » 1- 5-1986/96	97,775
» » » » 1- 6-1986/96	97,525
» » » » 1- 7-1986/96	97,250

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati dI credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96. . . .	97,200
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	97,425
» » » »	1-10-1986/96. . . .	98,150
» » » »	1-11-1986/96. . . .	99,250
» » » »	1-12-1986/96. . . .	100,750
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	100,150
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	99,725
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	99,725
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	98,925
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	97,100
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	97,025
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	97,325
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	97,100
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	97,350
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	98 —
» » » »	1- 3-1991/98. . . .	97,700
» » » »	1- 4-1991/98. . . .	97,225
» » » »	1- 5-1991/98. . . .	97,175
» » » »	1- 6-1991/98. . . .	97,425
» » » »	1- 7-1991/98. . . .	97,525
» » » »	1- 8-1991/98. . . .	97,400
» » » »	1- 9-1991/98. . . .	97,375
» » » »	1-10-1991/98. . . .	96,875
» » » »	1-11-1991/98. . . .	96,925
» » » »	1-12-1991/98. . . .	97,225
» » » »	1- 1-1992/99. . . .	97,225
» » » »	1- 2-1992/99. . . .	96,825
» » » »	1- 3-1992/99. . . .	97,050
» » » »	1- 4-1992/99. . . .	96,475
» » » »	1- 5-1992/99. . . .	96,550
» » » »	1- 6-1992/99. . . .	97,100
» » » »	1- 8-1992/99. . . .	96,975

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993.	99,900
» » »	12,50%	1- 8-1993.	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993.	99,950
» » »	12,50%	1-10-1993.	99,925
» » »	12,50%	1-11-1993.	100,050
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,025
» » »	12,50%	17-11-1993.	100,200
» » »	12,50%	1-12-1993.	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,225
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,150
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,175
» » »	12,00%	1-10-1992/95	99,625
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,250
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,250
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,200
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99,275
» » »	12,00%	1-11-1991/96	99,125
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	99,150
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,975
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,325
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,375
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,325
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,500
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	98,350
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	98,050
» » »	12,00%	18- 5-1992/99	98,075
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001.	99,700
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001.	97,150
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001.	97,225
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002.	97,075
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002.	97,225
» » »	12,00%	1- 9-1992/2002.	97,750

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 7-1985/93	9,00% .	99,250
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	98,800
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	97,650
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	97,950
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	98,975
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	97,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	98,375
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	99,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	98,775
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	102,250
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	98 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	100 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	101,750
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	101,250
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	103,050
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	106,750
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	107,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	103,200
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	107,350
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	104,250
» » » »	16- 7-1991/96	11,00% .	102,125
» » » »	22-11-1991/96	10,60% .	104,975
» » » »	23- 3-1992/97	10,20% .	104,650
» » » »	26- 5-1992/97	10,50% .	106,750

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M06053

Cambi giornalieri del 13 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 13 maggio 1993

Dollaro USA	1492,87
ECU	1804,88
Marco tedesco	924,78
Franco francese	274,17
Lira sterlina	2283,34
Fiorino olandese	824,24
Franco belga	44,97
Peseta spagnola	N.D.
Corona danese	239,74
Lira irlandese	2247,67
Dracma greca	6,812
Escudo portoghese	9,583
Dollaro canadese	1172,63
Yen giapponese	13,363
Franco svizzero	1022,65
Scellino austriaco	131,46
Corona norvegese	218,16
Corona svedese	201,79
Marco finlandese	268,65
Dollaro australiano	1045,31

93A2903

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo ai principi e alle modalità per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

La commissione prevista dall'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 1993, ha stabilito i seguenti principi e modalità per la presentazione e valutazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere:

1. Il decreto legislativo n. 502/1992 prevede che tutte le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sono assicurate da enti strumentali della regione — dotati di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica — ossia l'azienda USL e l'azienda ospedaliera.

La rappresentanza giuridica e tutti i poteri di gestione dei predetti enti sono attribuiti al direttore generale da nominare, fra gli iscritti nell'elenco, dal presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta stessa.

Il potere gestionale e le conseguenti responsabilità del direttore generale non trovano corrispondenza nell'ordinamento pubblico italiano e investono tutti i settori di attività dell'azienda USL e dell'azienda ospedaliera.

L'esercizio delle funzioni di direttore generale richiede — per l'ampiezza dell'autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica riconosciuta all'azienda — capacità di impostare e realizzare piani strategici, di coodinare strutture articolate e complesse sia sotto l'aspetto organizzativo che tecnologico, delle quali fanno parte categorie professionali differenziate, nonché di gestire ingenti risorse finanziarie.

2. In relazione a quanto sopra possono essere iscritti nell'elenco dei direttori generali esclusivamente coloro che dimostrino di possedere una qualificata esperienza professionale, coerente con le funzioni sopra descritte, maturata nel settore pubblico e/o privato.

Tali esperienze presuppongono, da parte dell'aspirante, l'esercizio di responsabilità di vertice di strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

Saranno prese in considerazione anche le esperienze maturate nella direzione di ampi settori delle strutture predette, purché implicanti l'esercizio di autonome funzioni decisionali.

Le suddette esperienze devono essere state maturate per almeno cinque anni e non devono essere cessate prima dei due anni antecedenti a quello dell'iscrizione nell'elenco (prima, quindi, del 1° gennaio 1991, per le domande da presentare entro trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana).

Il quinquennio predetto può risultare maturato anche non in continuità, purché tra interruzioni e riprese delle attività vi siano intervalli non superiori al biennio e sempreché il quinquennio richiesto, interruzioni comprese, sia riconducibile all'interno dell'ultimo decennio antecedente alla data della domanda di iscrizione.

Non possono, in alcun caso, venir riconosciute, tra le esperienze valutabili ai fini della iscrizione, le attività espletate in base a mandato politico.

3. Le domande di iscrizione devono essere trasmesse al Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali - Piazzale Industria, 20 - 00144 Roma-Eur, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tali fini fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Sulla busta contenente la domanda deve essere specificato: «Domanda per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei direttori generali delle unità sanitarie locali».

Nella domanda, da redigersi in carta legale, come da fac-simile di cui all'allegato *A*, gli aspiranti debbono dichiarare quanto segue:

1) la data, il luogo di nascita, nonché il luogo di residenza;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il possesso del diploma di laurea;

4) il recapito presso il quale, ad ogni effetto, dovranno essere indirizzate le comunicazioni dell'amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ricevibilità della stessa, i seguenti atti in carta legale:

curriculum professionale, nel quale debbono essere specificamente descritte le attività espletate ritenute utili ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le strutture presso le quali dette attività sono state svolte e la durata delle medesime. I dati del *curriculum* devono essere sintetizzati nella scheda di cui all'allegato *B*;

certificato di nascita;

diploma di laurea in originale o copia autentica ovvero certificato sostitutivo nel caso in cui non sia stato rilasciato il diploma;

certificazioni attestanti le qualifiche rivestite, le funzioni svolte e la durata delle stesse.

Per quanto attiene alle attività espletate nel settore privato, va, inoltre, allegata una dichiarazione, sottoscritta dall'aspirante sotto la propria responsabilità, contenente elementi relativi alla dimensione dell'impresa e della struttura alla quale l'aspirante è stato eventualmente preposto (numero dipendenti dell'impresa e della struttura diretta dall'aspirante, stato patrimoniale e conto economico dell'impresa).

Alla domanda deve essere allegato l'elenco dei documenti presentati, in triplice esemplare, datato e firmato dall'interessato.

La scheda di cui all'allegato *B* sarà pubblicata, in allegato all'elenco degli iscritti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO *A*

Racc. A.R.

Al Ministero della Sanità
Direzione Generale degli Ospedali
Piazzale Industria, 20 - 00144 ROMA - EUR

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco nazionale dei Direttori Generali delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere

.l. sottoscritt. ....

nat. a .... (provincia o stato estero) ....

il .... e residente in ....

via / piazza .... n. .... c.a.p. ....,

chiede di essere iscritt. nell'elenco nazionale di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

A tal fine, dichiara di:

a) essere cittadin. italian. ;

b) essere in possesso del diploma di laurea in ....;

c) voler ricevere ogni comunicazione concernente l'iscrizione al seguente recapito:

Indirizzo .... Comune ....

C.A.P. .... Tel ....

A tal fine, allega:

1) curriculum professionale;

2) scheda riassuntiva del curriculum professionale;

3) certificato di nascita;

4) diploma di laurea;

5) n. .... certificazioni relative alle attività direzionali svolte;

6) n. .... dichiarazioni contenenti gli elementi di valutazione sulle aziende e sulle strutture cui si é stati preposti;

7) elenco in triplice copia di tutti i documenti presentati.

Data ....

Firma

(da autenticare) ....

ALLEGATO *B*

MINISTERO DELLA SANITA'

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL CURRICULUM PROFESSIONALE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI DIRETTORI GENERALI

MARCA DA BOLLO

Spazio Riservato all'Ufficio

A — DATI IDENTIFICATIVI Codice fiscale

Cognome ____ Nome ____

Nat. il ____ a ____ Prov./Stato est. ____

Residente a ____ Prov. ____

Via/Piazza ____ C.A.P. ____

B — TITOLO DI STUDIO

Diploma di laurea ____ Anno ____ Università ____

B1 — ALTRI TITOLI (*)

(*) per altri titoli si intendono: altre lauree, altri titoli accademici e di studio, diplomi di perfezionamento, master, ecc.

C — ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL SETTORE PUBBLICO

Ente ____ Qualifica ____
Strutt. organizzativa ____ Periodo ____

Ente ____ Qualifica ____
Strutt. organizzativa ____ Periodo ____

Ente ____ Qualifica ____
Strutt. organizzativa ____ Periodo ____

Ente ____ Qualifica ____
Strutt. organizzativa ____ Periodo ____

Ente ____ Qualifica ____
Strutt. organizzativa ____ Periodo ____

Ente ____ Qualifica ____
Strutt. organizzativa ____ Periodo ____

Avvertenze: la presente scheda va compilata a macchina su fotocopia tratta dalla Gazzetta Ufficiale.
Le caselle non compilate vanno barrate.

Foglio 1

segue ALLEGATO *B*

D	ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE NEL SETTORE PRIVATO	
Azienda	**Qualifica**	**Funzione**
Settore di attività	**Periodo**	**N° dipendenti del settore**
Azienda	**Qualifica**	**Funzione**
Settore di attività	**Periodo**	**N° dipendenti del settore**
Azienda	**Qualifica**	**Funzione**
Settore di attività	**Periodo**	**N° dipendenti del settore**
Azienda	**Qualifica**	**Funzione**
Settore di attività	**Periodo**	**N° dipendenti del settore**
Azienda	**Qualifica**	**Funzione**
Settore di attività	**Periodo**	**N° dipendenti del settore**
Azienda	**Qualifica**	**Funzione**
Settore di attività	**Periodo**	**N° dipendenti del settore**

Avvertenze: la presente scheda va compilata a macchina su fotocopia tratta dalla Gazzetta Ufficiale.
Le caselle non compilate vanno barrate.

Data ....

Firma
(da autenticare) ....

93A2867

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società «Cooperativa agricola progetto giovani - Soc. coop. a r.l.», in Vivaro e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 1825 del 15 aprile 1993 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa agricola progetto giovani - Soc. coop. a r.l.», con sede in Vivaro, costituita il 7 marzo 1985 per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Soresi Arturo, con studio in Spilimbergo, via Umberto I n. 17.

93A2869

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso della Cassa depositi e prestiti concernente: «Diciannovesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1993).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 38, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... alle ore *9* del 21 maggio 1993 ...», si legga: «... alle ore *11,30* del 21 maggio 1993 ...».

93A2882

Comunicato relativo all'avviso della Cassa depositi e prestiti concernente: «Diciannovesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1993).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 38, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... alle ore *9* del 21 maggio 1993 ...», si legga: «... alle ore *11,30* del 21 maggio 1993 ...».

93A2883

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 9 aprile 1993 concernente: «Revoca delle dichiarazioni di territori ufficialmente indenni da brucellosi bovina per le province di Brindisi e Lecce». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 50, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... indenne da *tubercolosi* bovina», si legga: «... indenne da *brucellosi* bovina».

93A2871

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Firenze 31 ottobre 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1993).

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato alla pag. 17, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del III Anno, dove è scritto: «*patologie* clinica delle endocrinopatie», si legga: «*patologia e* clinica delle endocrinopatie»; nella medesima pag. 17, seconda colonna, al primo rigo, dove è scritto: «Andrologia della senescenza», si legga: «Andrologia».

93A2870

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300